

DELIBERA N. DL/4/2019/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RETESOLE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "RETESOLE") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LET. D) DEL D.LGS. 177/05 E DELL'ART. 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 16 aprile 2019 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: “I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione...] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 1 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 22, è stato conferito all’Ing. Vincenzo Ialongo, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, l’incarico di Direttore del Servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

CONSIDERATO che, in data 01 marzo 2019, con nota Prot. R.U. n. 0006882 del 12 marzo 2019, inviata via PEC alla società RETESOLE S.R.L., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “RETESOLE” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/02/2019 e le ore 24.00 del 28/02/2019 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico e sociale e dalle ore 00:00 del 18/02/2019 alle ore 24:00 del 24/02/2019 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

PRESO ATTO della nota pervenuta a mezzo PEC in data 22 marzo 2019, Prot. R.U. n. 0008168 del 25 marzo 2019, con cui la stessa società dichiarava di non disporre delle registrazioni richieste essendosi verificato un guasto tecnico;

CONSIDERATA l’incombenza gravante sull’esercente dell’obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi trasmessi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

CONTESTATA, quindi, con atto CONT. N.1 ANNO 2019/N° PROC.1/19 del 01 aprile 2019, la presunta violazione, da parte della suddetta società, della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS, che prevede che “i soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”;

PRESO ATTO che, con il suindicato atto di contestazione il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni per un nuovo periodo: dalle ore 00:00 del 21 gennaio 2019 alle ore 24:00 del 27 gennaio 2019;

PRESO ATTO della nota pervenuta a mezzo PEC in data 03 aprile 2019, Prot. R.U. n. 0009519 del 04 aprile 2019, con cui la stessa società dichiarava nuovamente di non disporre delle registrazioni a fronte del medesimo guasto tecnico;

RILEVATA, quindi, la violazione, da parte della società RETESOLE S.R.L., della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS che prevede che “i soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”;

REPUTATA la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 51, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO di considerare positivamente, ai fini della proposta di sanzione, che è la prima volta che l’emittente Rete Sole risulta inadempiente

UDITO il parere favorevole del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio, ing. Vincenzo Ialongo;

DELIBERA

- 1) Di formulare proposta di sanzione del procedimento avviato con contestazione n. 1/2019 del 01 aprile 2019, nei confronti della società RETESOLE S.R.L., con sede in Roma, via del Caravita, 5 – 00186 Roma, P.I. 04976961005, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “RETESOLE”, per la presunta violazione dell'articolo 51, comma 1, lett. d) del d. Lgs n. 177/05, come modificato dal d.Lgs 44/10, e dell'art.8, comma 2, dell'allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS, non avendo, la stessa società RETESOLE S.R.L., prodotto tempestivamente le registrazioni per un periodo antecedente a quello inizialmente richiesto, per violazione dell'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data della messa in onda dei programmi, nella misura pari al minimo editale.
- 2) Di dare mandato al direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 16 aprile 2019

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Dott. Michele Petrucci